

REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0 – 3 ANNI) DEL COMUNE DI CORREGGIO E RELATIVE SANZIONI, A NORMA DELLA LEGGE REGIONALE N° 1 / 2000

(Approvato in Consiglio Comunale in data 17/2/11 con atto n° 18)

Art. 1 - Organismo tecnico collegiale

L'organismo tecnico collegiale, di seguito chiamata "Commissione Tecnica", di cui all'allegato B punto 3 della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 646 del 20/1/05 (di seguito chiamata "Direttiva") è costituito in ambito sovra comunale fra i Comuni di Correggio, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, mediante apposita convenzione approvata, per il Comune di Correggio, con deliberazione n. 19 del 23/2/07.

La convenzione stessa già definisce

1. la composizione della Commissione tecnica sovra comunale, espressione degli ambiti di competenze richiesti dalla Direttiva regionale
2. la sua durata, fissata in 5 anni salvo rinnovo
3. il suo ambito di operatività all'interno delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e dell'attività di vigilanza di cui i Comuni sono titolari

Art. 2 - Svolgimento dell'attività di vigilanza nei servizi aventi sede nel Comune di Correggio

La Commissione Tecnica sovra comunale, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata convenzione, oltre alle funzioni istruttorie nell'ambito delle procedure di autorizzazione al funzionamento, è incaricata dell'attività di vigilanza e controllo sui servizi educativi privati (e sui servizi educativi pubblici gestiti da privati) per la prima infanzia ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a) della L.R. 1/2000, come modificata dalla L.R. 8/2004 ed altresì su eventuali servizi ricreativi di cui all'art. 9 della legge stessa.

Le ispezioni e le altre azioni di controllo attuate dalla Commissione Comunale sulle strutture funzionanti possono essere avviate su richiesta della Regione Emilia Romagna o della Commissione Tecnica Provinciale di Reggio Emilia; il Presidente della Commissione può richiedere la collaborazione della Commissione Tecnica Provinciale per aspetti di particolare complessità e delicatezza.

L'attività di vigilanza e controllo viene esercitata anche in caso di segnalazione di fatti o circostanze proveniente da privati, dai componenti tecnici della Commissione o da richiesta dell'Amministrazione comunale.

Qualunque sia l'origine della segnalazione / richiesta l'attività di vigilanza ha inizio entro 15 giorni dalla richiesta indirizzata al Presidente della Commissione; sono fatti salvi i casi di dichiarata urgenza, nei quali si procederà senza indugio.

Il Presidente della Commissione, sia in sede di attività istruttoria all'autorizzazione al funzionamento, sia in sede di vigilanza, può delegare singoli componenti della Commissione, muniti di specifiche competenze tecniche, a svolgere sopralluoghi presso le strutture in esame ed a confrontarsi col gestore onde verificare la esistenza/permanenza di specifici requisiti di ordine

strutturale ed organizzativo. Dell'esito del sopralluogo e/o confronto il delegato relazionerà in occasione della successiva seduta della Commissione, oppure anche attraverso la redazione di uno specifico verbale.

Il Presidente, fatte salve circostanze d'urgenza o segnalazioni di gravi inadempienze, fa precedere tali verifiche e controlli da comunicazione al gestore corredata da indicazione dei tecnici delegati.

Quando da ispezioni, verifiche o segnalazioni anche da parte di altri organi di controllo, emergano inadempienze su requisiti essenziali da normativa, ovvero il mancato rispetto o la perdita di requisiti strutturali e/o organizzativi da parte di nidi o altri servizi educativi e ricreativi funzionanti, la Commissione contesta subitaneamente per iscritto l'infrazione al soggetto responsabile della gestione, richiedendo allo stesso giustificazioni/spiegazioni entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento dell'addebito o in tempi più brevi in caso ciò sia reso necessario da motivi di igiene, sanità o sicurezza.

Il soggetto gestore prima di rispondere per iscritto può chiedere alla Commissione di essere sentito. Nel caso le giustificazioni/spiegazioni pervenute per iscritto non siano ritenute esaustive ed esimenti dall'addebito, la Commissione, eventualmente promuovendo il parere della Commissione Provinciale, in casi di particolare complessità, propone al Direttore ISECS/Dirigente l'irrogazione di una sanzione adeguata, unitamente ai termini per l'eventuale presentazione di domanda di autorizzazione al funzionamento (per servizi educativi) o di dichiarazione di inizio attività (per servizi integrativi) come previsto nel successivo art. 3, o per il ripristino dei requisiti, vedi art. 4.

Contro il provvedimento/ordinanza del Direttore/Dirigente che irroga la sanzione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso, entro 30 gg. dalla notifica.

Quando l'inadempienza crei grave pregiudizio per i fruitori del servizio, il Dirigente stesso ordina al soggetto gestore l'adozione di misure che risolvano immediatamente la situazione di pregiudizio o, in mancanza, dispone la cessazione temporanea dell'attività.

La presenza della Commissione lascia impregiudicate e pienamente operanti tutte le prerogative di controllo, di ispezione e/o di vigilanza degli organismi sanitari, tecnici, dell'Ausl, della Regione, degli Enti locali

Art. 3 – Termini e sanzioni nei casi di avvio senza autorizzazione o denuncia inizio attività

Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n° 1/2000 e successive modifiche e integrazioni, senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa di seguito graduata:

- di € 4.000 nel caso di servizio effettuato fino a 20 bambini
- di € 6.000 nel caso di servizio effettuato per un numero di bambini da 21 a 45
- di € 8.000 nel caso di servizio effettuato per un numero di bambini da 46 in su

La sanzione è dimezzata in caso il titolare/gestore abbia presentato richiesta di autorizzazione prima dell'avvio del servizio.

Nel caso di avvio di un servizio ricreativo per la prima infanzia di cui all'art. 9 della stessa legge regionale 1/2000 senza aver presentato denuncia preventiva di inizio attività, fermo restando il provvedimento di chiusura immediata al verificarsi di rischi per la salute e sicurezza dei bambini, la sanzione è fissata a carico del titolare/gestore a € 2.000.

Come indicato nel precedente articolo la Commissione, nel caso le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza del servizio lo consentano e non vi siano rischi per la salute e l'incolumità dei bambini che rendano opportuna la chiusura immediata del stesso, propone al Direttore/Dirigente di assegnare al soggetto titolare/gestore del servizio un termine massimo di 60 giorni entro il quale

presentare regolare domanda di autorizzazione in caso di servizio educativo o, in caso di un servizio ricreativo, un termine massimo di 30 giorni per presentare la Dichiarazione di inizio attività, corredate entrambe di tutta la necessaria documentazione.

Decorso inutilmente detti termini il Dirigente dispone la chiusura del servizio.

Art. 4 – Termini e sanzioni nei casi di mancanza o perdita di requisiti

Qualora in sede di attività di vigilanza rispetto ad una struttura funzionante emerga l'assenza o la perdita di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento o necessari per l'inoltro della DIA, e le contro deduzioni del gestore di cui all'art. 2 siano ritenute inadeguate a giustificare la condotta o la situazione presente nel servizio, la Commissione, propone al Dirigente competente, di assegnare al titolare/gestore un termine per il soddisfacimento del requisito ovvero per il ripristino delle condizioni dello stesso non superiore a:

- a) 10 giorni per i requisiti di ordine gestionale - organizzativo, di cui all'art. 6 della Direttiva, ad esclusione di quelli inerenti il titolo di studio del personale educatore, che deve essere soddisfatto nel termine di 60 giorni;
- b) 60 giorni per i requisiti attinenti le condizioni di ordine strutturale afferenti la ricettività della struttura, le caratteristiche e l'organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni, altri aspetti che non richiedano rilevanti interventi edilizi; le mancanze relative all'igienicità della refezione dei bambini o adulti devono essere ripristinate immediatamente;
- c) 180 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi;

Il persistere della violazione oltre tali termini comporta la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, con chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Alla scadenza dei termini di cui sopra, solo in caso sia già in atto la modifica richiesta, può essere assegnata una proroga pari al periodo iniziale per i requisiti di cui alle lettere a) e b), e di ulteriori 90 giorni per i requisiti di cui alla lettera c).

La Commissione, unitamente alla tempistica di cui sopra, valutata la gravità dell'assenza o carenza di requisiti essenziali, può proporre inoltre al Dirigente Comunale l'irrogazione di una sanzione amministrativa variabile a seconda della gravità della/e mancanza/e e del ripetersi della stessa/e come previsto dall'art. 21 della L.R. n° 1/2000.

Sono stabilite, in particolare, le seguenti sanzioni amministrative nei casi specifici:

- € 2.000 per l'assenza, l'inadeguatezza o la carenza dei requisiti di cui alla lettera a) del presente articolo;
- da € 2.000 a € 5.000 per l'assenza, l'inadeguatezza o la carenza dei requisiti di cui alla lettera b) del presente articolo;
- da € 5.000 a € 10.000 per l'assenza, l'inadeguatezza o la carenza dei requisiti di cui alla lettera c) del presente articolo;

Gli importi di dette sanzioni saranno raddoppiati, comunque entro il tetto massimo complessivo di € 10.000, anche in caso di sommatoria di infrazioni, al verificarsi di:

- mancata ottemperanza ai termini di regolarizzazione comprensivi di proroga;
- nuova irregolarità riscontrata e/o persistenza di una precedentemente rilevata entro 6 mesi dalla data di irrogazione dell'ultima sanzione;
- in caso di infrazioni che comportino pericolo per la sicurezza e salute degli utenti e degli operatori.

Qualora venissero riscontrate carenze gravi e tali da determinare rischi per la salute e la sicurezza degli utenti e operatori del servizio resta ferma la facoltà del Dirigente dei Servizi educativo - scolastici di disporre la chiusura immediata dell'attività,.

Art. 5 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme inerenti i nidi e gli altri servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia, con particolare riferimento alla L.R. n° 1/2000 e s.m.i. e direttiva della Giunta Regionale 20/01/2005 n. 646 e s.m.i.

Per eventuali servizi sperimentali (di cui all'art. 7 della Direttiva) gli ambiti di vigilanza e sanzione ricalcano quelli degli altri servizi educativi.